

AVVISO ALLA CLIENTELA

Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 3 novembre 2023, al territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023

In attuazione della **delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023**, con la quale è stato dichiarato, per **12 mesi** dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza **eventi meteorologici** verificatesi a partire dal 2 novembre 2023 **nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato**, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 5 novembre 2023, l'**Ordinanza n. 1037** (pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 264 del 11-11-2023).

Successivamente, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 295 del 19-12-2023) gli effetti dello stato di emergenza - dichiarato nella sopra-menzionata delibera - sono stati **estesi** al territorio delle **Province di Massa-Carrara e di Lucca** in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023.

L'ordinanza sopra richiamata, all'art. 11 ha disposto che i predetti eventi meteorologici - in ragione del grave disagio socio-economico derivante dai predetti - costituiscono **causa di forza maggiore** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile.

Al riguardo, è altresì previsto che i **soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili**, ovvero, **alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici**, previa presentazione di **autocertificazione del danno subito**, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, **fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza**, una **sospensione delle rate dei medesimi mutui**, optando tra la sospensione **dell'intera rata** e quella della **sola quota capitale**.

In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, si informa la Spettabile Clientela che è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui alle condizioni di seguito riportate.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SOSPENSIONE

1) DESTINATARI DELL'INIZIATIVA

I soggetti, privati e imprese, titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero, alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.

2) EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI MUTUI

Fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (**3 novembre 2024**, salvo proroghe), sarà possibile richiedere la sospensione:

- a) dell'**intera rata**
ovvero
- b) della **sola quota capitale**

di cui all'/alle operazione/i di mutuo in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione con entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per

l'adempimento delle obbligazioni poste a carico del mutuatario manterranno la loro validità ed efficacia.

Qualora si scelga **l'opzione 1)**, gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai mutuatari a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dallo stesso mutuatario.

Qualora si scelga **l'opzione b)**, gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo di sospensione riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento originario.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole contrattuali previste nel contratto di mutuo.

3) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE E DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL DANNO

La richiesta di sospensione dovrà essere presentata entro il 29 febbraio 2024, sottoscrivendo l'apposito modulo di richiesta in cui dovrà essere specificata la tipologia di sospensione cui si intende aderire (intera rata o solo quota capitale).

La richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti gli intestatari, e dovrà essere corredata da **un'autocertificazione del danno subito**, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

17 gennaio 2024

Il personale della Banca è a disposizione per ulteriori informazioni